



“Associazione Nazionale”

Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi
dell'I.C.T.



Partner di



Aderente a



Confederazione Generale
Italiana delle Imprese, delle
Attività Professionali e
del Lavoro Autonomo

Premio e-Proc



Via Sangro, 13/A – 20132 Milano
telefono 02 28381307
telefax 02 2841032
E-Mail: segreteria@comufficio.it
www.comufficio.it
Codice Fiscale 01796460150
Partita IVA 09556140151

N.I. 93/2016
Novità fiscali

Agli Associati Comufficio
Loro Sedi

Milano, 16 dicembre 2016

Oggetto: Novità fiscali introdotte dal Decreto Fiscale collegato alla manovra finanziaria 2017 (DL n. 193/2016 – conv. L. 225 del 1.12.2016 - G.U. n. 282 del 2.12.2016)

Vi inoltriamo una nota informativa del nostro consulente, Dr. A. Manazza, che riprende con riferimento alle novità fiscali in oggetto i seguenti punti:

1. **Soppressione di Equitalia** e la sua sostituzione con un nuovo ente pubblico economico, denominato "*Agenzia delle Entrate – Riscossione*" che subentrerà in tutti i rapporti giuridici facenti capo ad Equitalia, compresi quelli di natura processuale, a decorrere dal 1 luglio 2017 ed assumerà la funzione di Agente della Riscossione, nonché l'introduzione di **nuove modalità di riscossione** delle entrate locali e la **previsione di utilizzo delle banche dati**, anche dell'Inps, ai fini della riscossione dei tributi;
2. **Notifica avvisi e cartelle di pagamento tramite PEC**: viene prevista la possibilità per gli Enti impositori di notificare avvisi, atti e cartelle di pagamento tramite PEC (posta elettronica certificata);
3. L'introduzione, in luogo dello spesometro annuale, della **Comunicazione trimestrale delle operazioni rilevanti ai fini Iva** (cd. spesometro trimestrale), e della **Comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva**, nonché del relativo regime sanzionatorio.

In allegato il documento completo che precisa altri punti di Vostro interesse.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Fabrizio Venturini

**Novità fiscali introdotte dal Decreto Fiscale collegato alla manovra finanziaria 2017 (DL n. 193/2016 – conv. L. 225 del 1.12.2016 - G.U. n. 282 del 2.12.2016)
a cura del Dr. A. Manazza – 09/12/2016**

In data 2 dicembre 2016 è stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale, la Legge di conversione n. 225 del Decreto Legge n. 193 collegato alla manovra finanziaria 2017, denominato "*Disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento di esigenze indifferibili*", che contiene alcune importanti novità in materia tributaria.

In sintesi, le principali novità riguardano i seguenti punti:

1. **Soppressione di Equitalia** e la sua sostituzione con un nuovo ente pubblico economico, denominato "*Agenzia delle Entrate – Riscossione*" che subentrerà in tutti i rapporti giuridici facenti capo ad Equitalia, compresi quelli di natura processuale, a decorrere dal 1 luglio 2017 ed assumerà la funzione di Agente della Riscossione, nonché l'introduzione di **nuove modalità di riscossione** delle entrate locali e la **previsione di utilizzo delle banche dati**, anche dell'Inps, ai fini della riscossione dei tributi.
2. **Notifica avvisi e cartelle di pagamento tramite PEC**: viene prevista la possibilità per gli Enti impositori di notificare avvisi, atti e cartelle di pagamento tramite PEC (posta elettronica certificata).
3. L'introduzione, in luogo dello spesometro annuale, della **Comunicazione trimestrale delle operazioni rilevanti ai fini Iva** (cd. spesometro trimestrale), e della **Comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva**, nonché del relativo regime sanzionatorio.

In relazione allo spesometro trimestrale, a decorrere dal prossimo 1.1.2017, indipendentemente dalla periodicità con la quale vengono effettuate le liquidazioni e i versamenti Iva (mensile o trimestrale), tutti i soggetti passivi (compresi gli esenti) saranno obbligati a trasmettere in via telematica, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, i dati di tutte le fatture emesse, di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 633/72 (comprese le bolle doganali) e delle variazioni Iva. Con successivo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno individuate le modalità di invio della comunicazione in esame, nonché la tipologia dei dati che dovranno essere trasmessi, fermo restando il seguente contenuto minimo da comunicare: dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; data ed il numero della fattura; base imponibile; aliquota applicata; imposta; tipologia dell'operazione. In sede di conversione è stato previsto che l'invio dei dati relativi ai primi due trimestri 2017 va effettuato entro il 25 luglio 2017.

In relazione invece alla Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, sempre a decorrere dall' 1.1.2017, viene introdotto l'obbligo di comunicare telematicamente, su base trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare. Conseguentemente, sono tenuti all'adempimento in esame i soggetti passivi Iva che effettuano le liquidazioni periodiche del tributo con cadenza mensile o trimestrale.

L'adempimento in parola non interessa invece contribuenti che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva (per esempio i soggetti esenti o forfetari) oppure dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche, fintanto che permangono le prescritte condizioni di esonero.

4. **l'abolizione**, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, dell'obbligo di trasmissione delle **Comunicazioni annuali delle controparti aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata (cd. "black list")**, dei **Modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute** (Modello Intra-2) e della **comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing**.
5. la previsione di nuovi **termini di presentazione della dichiarazione Iva**, a decorrere dal periodo d'imposta 2017. In riferimento a tale punto, la dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2016 (Modello Iva 2017), dovrà essere presentata entro il prossimo 28 febbraio 2017, mentre la dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2017 e successivi, potrà essere presentata tra il 1° febbraio al 30 aprile dell'anno successivo.
6. **l'abolizione dei parametri e degli studi di settore**, che a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 vengono sostituiti da indici di premialità (da attuarsi tramite decreto del MEF).

7. l'introduzione di **nuovi termini per il versamento delle imposte**, in particolare:
- il versamento IRPEF / IRAP per le persone fisiche e le società di persone va effettuato entro il 30 giugno (prima il 16.06) dell'anno di presentazione della dichiarazione;
 - il versamento del saldo IRES / IRAP delle società di capitali è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
 - le società di capitali che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio versano il saldo IRES / IRAP entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
- Viene inoltre confermata la possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.
8. la **reintroduzione della possibilità, per i contribuenti non titolari di partita Iva, di effettuare versamenti** presso lo sportello bancario **con modelli F24 cartacei** anche per importi superiori a 1.000 euro, purchè non presentanti compensazioni di imposta.
9. **il differimento del termine di consegna della certificazione unica (Modello CU)** dal 28 febbraio al 31 marzo, applicabile sin dalla CU 2017 relativa all'anno 2016.
10. **l'innalzamento da 15.000 a 30.000 euro** dell'ammontare oltre il quale occorre presentare garanzia in caso di richiesta di rimborso Iva.
11. la modifica della disciplina relativa **all'anno di scampo** delle ritenute di acconto.
12. la modifica relativa alla **disciplina dei depositi Iva**.

La norma opera alcune modifiche alla disciplina dei depositi Iva a decorrere dal prossimo 1.4.2017, prevedendo l'esclusione generalizzata dal pagamento dell'imposta per le cessioni di beni eseguite mediante introduzione di beni in un deposito Iva, a prescindere dal luogo di stabilimento o di identificazione del cessionario e dalla tipologia di beni oggetto dell'operazione (art. 50-bis, co. 4, del D.L. 331/93). Viene tuttavia limitata la procedura di "*reverse charge*", in sede di estrazione da parte di un soggetto passivo per la commercializzazione in Italia, ai soli beni precedentemente introdotti nel deposito in esecuzione di un acquisto intracomunitario. In altri termini, a seguito dell'estrazione dal deposito Iva di beni di provenienza Extra UE, l'imposta sul valore aggiunto non potrà più essere assolta dal soggetto che estrae con il meccanismo del "*reverse charge*", ma dovrà essere versata con modello F24 dal gestore del deposito, in nome e per conto del debitore (ossia del soggetto passivo che effettua l'estrazione dei beni), ma ferma restando la responsabilità solidale di entrambi, ai fini del versamento dell'imposta.

13. la modifica alla **disciplina delle dichiarazioni integrative** relative alle dichiarazioni dei redditi, Irap, dei sostituti d'imposta e alla dichiarazione annuale Iva, disciplinando, in maniera più restrittiva, l'utilizzo del credito risultante dalla dichiarazione integrativa "a favore".
14. la possibilità di accedere, con istanza da presentare entro il 31 marzo 2017, ad una **rottamazione delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi esistenti fino a tutto il 31 dicembre 2016**, con stralcio degli interessi di mora e di tutte le sanzioni amministrative effettuando il pagamento integrale, anche dilazionato (in un massimo di 5 rate, su cui sono dovuti gli interessi), delle somme dovute entro il mese di settembre 2018.
15. la **riapertura dei termini per la voluntary disclosure** riconoscendo al contribuente la possibilità di regolarizzare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016, previa presentazione di apposita istanza di adesione alla nuova collaborazione volontaria entro il 31 luglio 2017.